



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32023** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69582 dell'agente contabile **NAPOLI GIOVANNI**, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - 15° Centro Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento 1602/034 per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, depositato il 24.11.2020.

Vista la relazione n. 225/2024 dell'11.06.2024 del Magistrato Istruttore sul conto;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 luglio 2024, celebrata con l'assistenza del funzionario Marco Greggio, il giudice relatore, Cons. Roberto Angioni, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, e l'Avv. Gianfranco Ceoletta nell'interesse dell'Agente contabile,

	come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 225/2024 dell’11.06.2024, il magistrato relatore del	
	conto giudiziale n. 69582 dell’agente contabile NAPOLI GIOVANNI,	
	consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - 15° Centro	
	Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento 1602/034, riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale in ordine alle irregolarità del	
	conto sopra indicato per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, depositato il	
	24.11.2020.	
	Rilevava, in particolare, sotto il profilo formale, che il conto del	
	consegnatario era stato compilato sul modello 16/M di riepilogo valutativo	
	delle variazioni di carico dei materiali assegnati al magazzino. Non era stato,	
	invece, utilizzato il modello 24, come previsto dal D.P.R. n.194/1996 al fine	
	di esplicitare quanto previsto dall’art. 519, comma 3, del D.P.R. n. 90/2010,	
	con conseguente irregolarità anche sostanziale, perché il conto risultava non	
	idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di	
	beni, come previsto dall’art.140, comma 2, C.G.C..	
	Non era stata inoltre allegata la relazione dell’organo di controllo interno	
	prevista dal’art.139, coma 2, C.G.C..	
	Non essendo possibile pervenire all’approvazione delle risultanze contabili e	
	al discarico dell’agente, si chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione	
	per l’esame da parte del Collegio.	
	2. In data 26.6.2024 il Ministero della Difesa - Direzione di	
	Amministrazione dell’Esercito, depositava in atti una memoria difensiva con	
	allegata documentazione.	
	2	

	Ceoletta del foro di Verona e Michela Scafetta del foro di Roma, depositava	
	memoria in data 1° luglio 2024 con la quale eccepiva il proprio difetto di	
	legittimazione e chiedeva l'estromissione dal giudizio, individuando nel	
	Responsabile del procedimento e, quindi, nel Direttore della Direzione	
	Amministrativa il soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale, come	
	emergeva da documentazione allegata in atti.	
	Quanto al censurato utilizzo del modello 16/M, il consegnatario - dopo aver	
	richiamato le previsioni dell'art. 519 del D.P.R. 90/2010 relativamente agli	
	agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza -	
	osservava che l'uso del suddetto modello era conseguenza obbligata del	
	Sistema Informativo Gestionale dell'Esercito (SIGE) e che la normativa di	
	cui al DPR n. 194/1996 (la quale imporrebbe l'utilizzo del modello 24), si	
	referiva solo ai consegnatari delle province, dei comuni, delle comunità	
	montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane. In ogni caso il	
	conto, reso sul modello 16/M doveva ritenersi idoneo a rappresentare i	
	risultati della gestione contabile del consegnatario, essendo stato parificato	
	dall'Amministrazione con effetto certificativo, come meglio precisato nella	
	memoria depositata in atti.	
	Si chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiararsi il difetto di	
	legittimazione passiva ed il discarico – o, in subordine, di ordinare	
	l'integrazione del contraddittorio chiamando in giudizio il Capo Servizio	
	Amministrativo e il Capo gestione patrimoniale. Nel merito, si concludeva	
	per il discarico del Sig. Napoli o, in subordine, per la restituzione degli atti al	
	giudice delegato per la prosecuzione dell'istruttoria ex art.149, comma 1,	
	C.G.C..	
	4	

	4. All’udienza odierna, il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione	
	di irregolarità del conto e l’Avv. Gianfranco Ceoletta, nell’interesse	
	dell’Agente contabile, insisteva per il discarico del consegnatario, stante il	
	rigoroso adempimento alle istruzioni vincolanti ricevute in via	
	amministrativa;	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Preliminarmente osserva il Collegio che il giudizio di conto si svolge, nel	
	rispetto del principio di legalità, al fine di valutare la regolarità delle gestioni	
	degli agenti contabili dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, come	
	chiaramente evincibile dallo stesso tenore testuale dell’art. 137 C.G.C., a	
	termini del quale <i>“La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello</i>	
	<i>Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di</i>	
	<i>legge”</i> .	
	Dunque, secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto,	
	come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) <i>“si configura</i>	
	<i>essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a</i>	
	<i>verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse</i>	
	<i>finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo</i>	
	<i>legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione”</i> . In	
	<i>quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della</i>	
	<i>spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese</i>	
	<i>(Corte costituzionale n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare garanzia della</i>	
	<i>corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti</i>	
	<i>e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni (Corte costituzionale n. 59 del</i>	
	<i>2024); tale garanzia costituzionale di correttezza gestionale del pubblico denaro si</i>	
	5	

attua proprio attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale (Corte costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975), da cui discende il carattere necessario ed ineludibile del giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze n. 114 del 1975 e n. 292 del 2001). Coerentemente con tale ratio l'oggetto del giudizio di conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del "conto" consuntivo dallo stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.)" (da ultimo, nello stesso senso, Corte dei conti Sez. Lazio n. 292/2024, ma si veda anche, *ex plurimis*, Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n.88/2023 e Sez. Liguria n.71/2022)

6. Alla luce dei sopra riportati principi non può evidentemente trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione in giudizio sollevata dal sig. Giovanni Napoli, considerato che il referente del conto giudiziale è, per espressa disposizione normativa, l'agente contabile e non l'amministrazione o chi per essa assume la responsabilità della mera trasmissione del conto alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (vedi all.1 alle difese dell'agente, nota del 16.5.2017 del Ministero della Difesa) trattandosi, in tal caso, di adempimento amministrativo ontologicamente ben diverso rispetto a quello della resa del conto, gravante sul soggetto che gestisce denaro o beni pubblici. Va, al riguardo, considerato che, secondo consolidato principio generale in materia, immanente alla stessa struttura del processo sul conto, l'agente contabile è automaticamente costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto, secondo quanto previsto dall'art.140,

	comma 3, C.G.C. (<i>“Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio”</i>).	
	7. Per le medesime ragioni, l’ineludibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice contabile, che trova fondamento nell’art. 103, comma 2, della Carta costituzionale (<i>“La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”</i>), non consente che alla verifica del conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l’altro del tutto potenziali, regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione per quanto sulla base di rigorosa e precisa disciplina come specificata nell’atto di intervento del Ministero della Difesa - Direzione di Amministrazione dell’Esercito.	
	Il giudizio di conto, infatti, è regolato da norme dell’ordinamento che attribuiscono in via esclusiva al Magistrato contabile l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle relative gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non suscettibili di essere derogati; il legislatore ha, infatti, previsto per i conti giudiziali dell’Amministrazione un sistema di “controllo giurisdizionale” affidato ad un Giudice in posizione di terzietà rispetto alla stessa Amministrazione.	
	8. Venendo al merito delle questioni sollevate dal Magistrato relatore del conto, occorre anzitutto chiarire che l’agente contabile, quale consegnatario di beni mobili (nel caso di specie, del Ministero della Difesa - 15° Centro Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento 1602/034), non assume un mero obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali questi vengono assegnati né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria Amministrazione. In quanto agente	
	7	

	consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo di custodia,	
	implicante, come correttamente indicato nella relazione di irregolarità a	
	firma del Magistrato relatore del conto, l'obbligo della resa del conto	
	giudiziale ai sensi dell'art. 519, comma 3, del DPR 90/2010, al fine di	
	dimostrare, con tale documento contabile (e non con documentazione di	
	supporto, trattenuta dall'Amministrazione e resa eventualmente disponibile):	
	a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;	
	b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione,	
	descritto negli ordini di carico; c) il materiale distribuito, somministrato o	
	altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) il materiale	
	rimasto al termine dell'esercizio o della gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n.	
	90/2010).	
	9. Tali necessarie risultanze, viceversa, non si rinvergono all'interno del	
	conto compilato sul modello 16/M trasmesso dall'Amministrazione e	
	pertanto, già solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi carente e	
	dunque irregolarmente predisposto, in quanto non aderente alle prescrizioni	
	di legge finalizzate a dare contezza della movimentazione contabile.	
	Se, come rilevato da parte della difesa dell'Agente contabile, l'utilizzo del	
	modello 24, previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al DPR	
	194/1996 non è automaticamente estensibile all'Amministrazione militare e	
	la mancata adozione di una determinata forma o modello non può incidere	
	sulla validità del conto, è tuttavia necessario che il conto medesimo esibisca,	
	nella sostanza, tutti i dati richiesti dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e	
	dall'art. 519, comma 3, DPR 90/2010, elementi essenziali per rappresentare	
	fedelmente la gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico e dei resti di	
	8	

	cui esigere l'introito, dell'esito e della rimanenza.	
	In tal senso, le stesse istruzioni operative, allegate dal Ministero della difesa,	
	esplicitano che l'agente consegnatario deve anche compilare, oltre al	
	modello 16/M, ulteriori modelli predisposti dall'Amministrazione, nei quali	
	devono essere inseriti i dati mancanti del conto oggi in esame (vedi modulo	
	"annesso 1" alla nota 4.12.2018 dell'Amministrazione militare, doc.6, e il	
	"Quaderno" operativo, allegato sub.2, pagg.19-20). Dunque, oltre al modello	
	16/M, il solo trasmesso alla Sezione giurisdizionale ed esplicitante la	
	variazione di valore dei beni affidati al consegnatario, vanno depositati	
	anche: a) il Registro dei conti analitici dei movimenti Aumenti/Diminuzioni,	
	modello CM/4; b) il Registro valutativo dei movimenti – Aumenti modello	
	CM/5A; c) il Registro valutativo dei movimenti – diminuzioni modello	
	CM/5D; d) il Registro consistenze iniziali all'1° gennaio – modello CM/6B;	
	e) il Registro consistenze finali al 31 dicembre - modello CM/6B; f) il	
	Fascicolo raccolta Ordini di carico emessi nel periodo di riferimento	
	corredati dalla documentazione giustificativa; g) il Fascicolo raccolta Ordini	
	di scarico emessi nel periodo di riferimento corredati dalla documentazione	
	giustificativa. Tale documentazione - sottoscritta, come normativamente	
	previsto, dall'agente contabile - costituisce parte integrante del conto	
	giudiziale in quanto rappresentativa della gestione del consegnatario e	
	quindi, da trasmettersi necessariamente alla Corte dei conti non potendo la	
	stessa <i>"trattenersi presso l'amministrazione e rendersi disponibile a</i>	
	<i>domanda"</i> nonostante la prassi in uso. Diversamente il conto sarà	
	inevitabilmente carente dal punto di vista sostanziale e, come nel caso di	
	specie, irregolare.	
	9	

	10. Costituisce, altresì, irregolarità del conto anche la mancata allegazione	
	della prescritta relazione degli organi di controllo interno di cui all'art 139,	
	comma 2, C.G.C., in quanto tale carenza non consente di avere riscontro	
	circa le attività compiute all'interno dell'Amministrazione per la verifica	
	della regolarità della gestione.	
	11. Per quanto finora esposto, il Collegio non ritiene che possa procedersi	
	all'approvazione del conto giudiziale n. 69582 e al discarico dell'agente	
	Giovanni Napoli consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa -	
	15° Centro Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento	
	1602/034 nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2018.	
	Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto n. 69582 dell'agente contabile	
	NAPOLI GIOVANNI , consegnatario di beni mobili del Ministero della	
	Difesa - 15° Centro Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento	
	1602/034 per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 , depositato in data	
	24.11.2020 .	
	In assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	10	

